

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/98 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1998
che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che in caso di formazione di eccedenze il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, possa adottare misure appropriate riguardanti il potenziale di produzione; che il mercato del luppolo presenta attualmente una situazione eccedentaria; che tale situazione è dovuta a fattori tanto congiunturali quanto strutturali;

considerando che le associazioni di produttori si prefiggono di adattare la produzione alle esigenze del mercato; che a tal fine esse possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per la realizzazione di misure appropriate; che occorre estendere la flessibilità delle associazioni di produttori in questo settore concedendo loro anche la possibilità di ricorrere a misure di ritiro temporaneo dalla produzione e/o di estirpazione definitiva delle superfici coltivate a luppolo; che tali misure vanno ad aggiungersi a quelle indicate tra le misure speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del succitato regolamento;

considerando che le condizioni di produzione e commercializzazione del luppolo e dunque anche la vitalità economica del settore divergono da uno Stato membro all'altro; che ne consegue l'opportunità che la decisione di applicare o meno le misure speciali venga adottata dallo Stato membro interessato;

considerando che il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva possono essere concessi solo se sono rispettate determinate condizioni, in particolare il divieto di cumulo degli aiuti per le superfici in ritiro temporaneo e l'obbligo di ridurre le superfici entro il 2002; che ciò comporta costi; che è opportuno compensare parzialmente tali costi e le perdite di reddito con il pagamento di un importo pari all'aiuto per ettaro durante un periodo di tempo limitato; che occorre quindi precisare che un importo pari all'aiuto può in tal caso essere concesso temporaneamente per le superfici su cui non è stato effettuato il raccolto; che, ai fini di un controllo efficace, occorre definire la superficie minima che può formare oggetto delle misure in questione;

considerando che, per un controllo efficace dell'applicazione delle misure in questione, occorre definire le competenze delle associazioni di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri, ed attribuire alla Commissione il potere di decidere le modalità di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre agli scopi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1696/71, le associazioni di produttori possono anche adattare in comune la loro produzione alle esigenze del mercato e migliorarla tramite il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva.

Articolo 2

1. Negli Stati membri che decidono di applicare il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva i produttori che applicano tali misure possono essere compensati — a partire dal raccolto 1998 e sino al raccolto 2002 compreso — con un importo pari a quello dell'aiuto di cui avrebbero beneficiato se avesse avuto luogo il raccolto, a condizione che il conduttore beneficiario rinunci ad estendere la coltivazione del luppolo ad altre superfici della propria azienda. I produttori non possono beneficiare di altri aiuti comunitari per le superfici in ritiro temporaneo dalla produzione.

Le superfici coltivate a luppolo per il raccolto 2003 dalle associazioni di produttori che applicano il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva devono essere inferiori a quelle coltivate per il raccolto 1997.

2. Le associazioni di produttori definiscono l'area minima di un fondo agricolo che può formare oggetto di una domanda. Tale area minima non può essere comunque inferiore a 0,3 ha.

3. Le associazioni di produttori possono stabilire le condizioni specifiche supplementari che i loro aderenti devono rispettare in caso di ritiro temporaneo dalla produzione e/o estirpazione.

4. Le superfici in ritiro temporaneo dalla produzione od oggetto di estirpazione devono essere comunicate alle competenti autorità entro il 31 maggio dell'anno del raccolto. Per il raccolto 1998 tali dati possono essere comunicati entro il 30 giugno 1998. Le competenti autorità verificano se sono state rispettate le seguenti condizioni:

⁽¹⁾ GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 11).